



# **COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA**

**Provincia di Roma**

C.a.p. 00063

Tel. 06-90.15.601

Fax. 90.41.991

P.zza C.Leonelli, 15

**UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO - ARTIGIANATO - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **REGOLAMENTO DEGLI SPACCI INTERNI DI SOMMINISTRAZIONE DEI CIRCOLI PRIVATI**

### **INDICE**

- Articolo 1 –Oggetto
- Articolo 2 –Ambito di applicazione
- Articolo 3 –Denuncia di inizio attività
- Articolo 4 – Requisiti dell'attività di somministrazione
- Articolo 5 –Caratteristiche dei locali
- Articolo 6 –Attività consentite
- Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle attività
- Articolo 8 – Orari e prescrizioni
- Articolo 9 –Rinnovi delle autorizzazioni
- Articolo 10 – Rapporto con gli enti nazionali
- Articolo 11 -Sanzioni
- Articolo 12 – Norma transitoria

#### **Art. 1 - Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra cittadini, le quali:

- a) abbiano finalista assistenziali perseguite mediante attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
- b) siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;
- c) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all' art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- d) aderiscano a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno;

e) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante.

### **Art. 3 - Denuncia di inizio di attività.**

#### **A: Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, e' intrapresa su denuncia di inizio dell'attività' da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La denuncia di inizio di attività' deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, essere indirizzata al Sindaco e contenere:

- a) la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
- b) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- c) l'indirizzo della sede del circolo;
- d) l'orario dell'attività' sociale;
- e) il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita , Comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
- f) se la richiesta si riferisce a bevande analcoliche ovvero anche a bevande alcoliche e ad alimenti, la precisazione che la somministrazione sarà riservata ai soci;
- g) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che puo' essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
- h) la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità' previsti dal D.M. 564/92.
- i) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del testo unico delle imposte dei redditi;
- l) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

3. Qualora l'attività' di somministrazione non venga esercitata direttamente da presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività' deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

- a) numero, data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) codice fiscale e partita IVA.

4. Alla denuncia di inizio dell'attività' devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);

- b) statuto e atto costitutivo del circolo;
- c) dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
- d) autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
- e) fotocopia del contratto di affitto del circolo o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che e' consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non e' in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
- f) autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) qualora esista un affidatario, il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo e il certificato di iscrizione al REC per l'attività' di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, più di cento persone. Nel caso in cui il numero sia maggiore di 100 unità occorre presentare certificazione di prevenzione incendi.

5. I documenti di cui alle lettere c) e) e g) del comma 4. possono essere sostituiti da una dichiarazione del presidente del circolo resa ai sensi della legge 241/90, con cui il presidente dichiara che il circolo dispone dei requisiti previsti alle lettere stesse.

6. In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, con allegati i documenti di cui alle lettere c), d) e h), comma 4.

#### **B: Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali**

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione.

2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR 04/04/01 n. 235 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio .

5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/91, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

#### **Art. 4 - Requisiti dell'attività di somministrazione.**

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:

a) i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;

b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;

c) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;

d) sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;

e) le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3. Qualora l'attività del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione puo' essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

4. Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'art. 5, comma 2. della legge n. 287/91, puo' essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

#### **Art. 5 - Caratteristiche dei locali.**

1. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociali e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente. Sono assimilati ai soci, limitatamente alla durata di ciascuna iniziativa promossa nell'ambito delle finalità del circolo, le persone che devono prestarvi la loro opera per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

2. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

#### **Art. 6 - Attività consentite.**

1. La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci previsti all'art. 5, comma 1. La relativa prescrizione è riportata sull'autorizzazione.

2. Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2. richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2. può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

#### **Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività.**

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;

b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;

c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.

2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:

a) a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;

b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3. L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non può cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio, da nuova affiliazione ad altro ente.

4. Qualsiasi modalita' di svolgimento dell'attivita' difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

#### **Art. 8 - Orari e prescrizioni.**

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, ne' all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attivita' sociali.
2. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.
3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonche' degli orari delle attivita' sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

#### **Art. 9 - Rinnovi delle autorizzazioni.**

1. Le autorizzazioni per gli spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate tacitamente, in assenza di dichiarazione contraria del presidente..
2. Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte per il raggiungimento delle proprie finalita' sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante. Deve inoltre consegnare al Comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

#### **Art. 10 - Rapporti con gli enti nazionali.**

1. Gli enti nazionali devono comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione puo' avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.
2. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

#### **Art. 11 - Sanzioni.**

1. Qualora l'attivita' di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'art. 6, o si verificano le situazioni di cui all'art. 7, e si accerti quindi la violazione alla legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attivita' di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si revoca l'autorizzazione e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.
2. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformita' con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilita' si ordina la cessazione dell'attivita', che puo' essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora, in relazione alle attivita' sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni al Regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla

viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

**Art. 12 - Norma transitoria.**

1. Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno sociale.